



COMUNE DI TAURANO

(Provincia di Avellino)

Reg. gen. Ord. 23/2024

Prot. n. 2055

del 22/07/2024

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per contrastare il fenomeno della movida notturna nel centro cittadino.

IL SINDACO

Premesso che sono pervenute svariate segnalazioni di cittadini che fanno segnare lamentele in ordine ad episodi di disturbi della quiete pubblica, schiamazzi, emissioni sonore, abbandono di bottiglie e rifiuti per le pubbliche strade ed altro, in seguito alle prolungate aperture serali e notturne di bar e locali pubblici, accentuatasi nel periodo estivo;

Considerate le continue lamentele della popolazione residente a seguito della c.d. *movida notturna* che porta a crescenti problemi di sicurezza urbana verificabile anche dalle segnalazioni che pervengono con sempre maggiore frequenza e che attengono a ripetuti episodi di disturbo della quiete, schiamazzi, inquinamento acustico, in particolare nelle ore serali e notturne;

Preso atto che con ordinanza sindacale n. 22/2024 del 19/07/2024 sono state emanate disposizioni contingibili ed urgenti per contrastare il fenomeno della movida notturna nel centro cittadino;

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche agli orari di chiusura consentiti erroneamente riportati nella precitata ordinanza;

Visti:

- l'articolo 50, quinto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 54, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;

Dato atto che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, anche contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini nonché di contrastare ed evitare le situazioni d'inquinamento acustico accertate;

Ritenuta la necessità di adottare le prescrizioni in una specifica Ordinanza sindacale per contrastare i fenomeni di degrado urbano, di crescente consumo di alcol e di inquinamento acustico;

Osservato che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., di riduzione, in via temporanea, dell'orario delle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per comprovate esigenze di tutela urgente dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché - precipuamente - del necessario urgente rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla tranquillità e al riposo, essendo ciò specificamente previsto dalla predetta norma

Con l'assistenza del Segretario comunale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

ai commercianti, agli esercenti pubblici e ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi degli articoli 54 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in tutti i giorni della settimana (tranne le deroghe in appresso specificate), nel centro cittadino e fino all'01 settembre 2024:

- la limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehors, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza;
- impone i seguenti orari di chiusura nel centro cittadino: entro le ore 01.00, consentendo 30 minuti di tolleranza solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;
- vieta la vendita per l'asporto delle bevande superalcoliche, dalle ore 01:00 fino alla chiusura degli esercizi;
- è concessa, la deroga per la chiusura al pubblico fino alle ore 3.00 nelle notti fra la fine del sabato e l'inizio della domenica e fino alle ore 3.00 nei giorni dal 10 al 20 agosto 2024, in occasione dei festeggiamenti patronali di Maria SS. assunta in Cielo, consentendo 30 minuti di tolleranza solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;

DISPONE

la presente ordinanza annulla e sostituisce la precitata ordinanza sindacale n. 22/2024;

l'applicazione, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;
- trasmessa e condivisa con l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza al Commissariato di P.S. di Lauro (AV), al Comando Stazione dei Carabinieri di Lauro (AV), alla Tenenza della guardia di Finanza di Baiano (AV) ed agli Operatori di Polizia Locale, nonché la notifica a cura degli stessi agli esercizi pubblici interessati.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Taurano, li 22/07/2024

Il Sindaco



Sig. Michele Buonfiglio